

C

La Alfa s.r.l. è una società operante nel settore conciario e, per superare lo stato di crisi in cui si trova, propone domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo sulla base di un piano con continuità aziendale diretta *ex art. 186 bis l.fall.* In particolare, il piano concordatario prevede il soddisfacimento del passivo concordatario – attraverso la liquidazione di alcuni beni non funzionali all'esercizio dell'impresa ed i flussi reddituali attesi dalla prosecuzione dell'attività caratteristica – nei seguenti termini: (a) pagamento integrale dei creditori prededucibili entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; (b) pagamento integrale ma dilazionato, senza interessi, dei creditori privilegiati entro tre anni dalla data di omologazione del concordato; (c) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13%, senza suddivisione in classi, entro tre anni dalla data di omologazione del concordato.

A seguito dell'ammissione di Alfa s.r.l. a concordato, si tiene l'adunanza dei creditori nella quale vengono ammessi a votare tutti i creditori chirografari, che approvano a maggioranza la proposta.

In vista della fase di omologazione del concordato, il creditore privilegiato Tizio avrebbe intenzione di proporre opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 4, l.f. sulla base di due motivi: (a) l'esclusione del proprio credito dal novero dei crediti ammessi al voto sulla proposta di concordato; (b) il mancato deposito della relazione giurata *ex art. 160, comma 2, l.f.* da parte della società proponente.

A tal fine, il creditore Tizio si rivolge al proprio consulente per una valutazione preventiva sulla fondatezza della prospettata opposizione.

Il candidato, assunto le vesti del consulente del creditore Tizio, rediga parere motivato sulla questione prospettata da Tizio, prendendo specifica posizione sulla fondatezza o meno delle ragioni indicate a fondamento dell'opposizione nel caso considerato.

